Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

CITTA' DI LATIANO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Oggetto : procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica - Disciplinare di gara.

CIG : 7914766F82;

CPV : 55524000 -9

1. Oggetto dell'appalto e importo a base di gara

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo al servizio di refezione scolastica , indetta dal Comune di Latiano – Settore Politiche sociali e Pubblica Istruzione , per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio del'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice).
Il luogo di esecuzione del servizio è : Comune di Latiano nelle sedi e con le modalità indicate nel capitolato d'appalto .

L'appalto avrà la durata di tre anni con facoltà di ripetizione per ulteriori due

Importo complessivo a base di gara, al netto dell'iva, € 1.230.187,50

Si precisa che gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ammontano ad 3.037,50 **annuali comprensivi di iva pari a € 0,05 comprensivo di iva a pasto ;** il dettaglio dei costi relativi ai rischi da interferenza è contenuto nel D.U.V.R.I (allegato N).

1.bis Personale da impiegare nel servizio e clausola sociale
Al fine di assicurare e promuovere la stabilità occupazionale, la ditta si impegna ad assumere ed assorbire il personale del precedente affidamento alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente mantenendo invariato la qualifica , il monte ore e il livello di ognuno dei dipendenti . La ditta si impegna altresì all'osservanza di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili , alla data di stipula del contratto, alla categoria e

nelle località in cui viene prestato il servizio , nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. (vedi capitolato)

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:

1) **operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;**
2) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 1, del Codice;**
3) **da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 8, del Codice;**
4) **operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.**

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010.

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:

- sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (*consorzi stabili),* di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 e dell'art. 7, comma 1, lett. f) del vigente *piano triennale di prevenzione della corruzione* , (approvato dal Comune di Latiano con delibera di GM. n. 15 del 30.01.2018) è prevista, a pena di esclusione, l'accettazione dell'allegato protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Brindisi (vds. allegato H)

E', altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l'espressa accettazione degli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità (vds. allegato L) unita all'impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

–Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Latiano con delibera di GM n. 196 del 19.12.2013. **(vds. allegato I)**, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto**.**

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1. Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è il dott.ssa Errico Lucia (tel. 08317217203 / e-mail: lerrico@comune.latiano.br.it casella PEC : servizisociali@pec.comune.latiano.br.it.

4.2. Consultazione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di www.comune.latiano.br.it, e sul profilo del committente : https://montedoro.traspare.com.

E' obbligatorio il sopralluogo nei luoghi ove sarà realizzato il servizio, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

La data e le modalità del sopralluogo devono essere concordate con il Responsabile del procedimento (i recapiti sono indicatoi nel precedente paragrafo 4.1)

All'atto del sopralluogo dovrà essere sottoscritto un documento a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione .

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un responsabile tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso in possesso del documento di identità e munito di delega con allegato il documento di identità del delegante . Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata tra la documentazione amministrativa .

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio.**4.3.**

4.3Chiarimenti

E' possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura , nei tempi e secondo le modalità stabilite , rispettivamente , dagli artt. 5 e 6 del regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. Allegato M) ed entro i termini indicati nel Timing di gara. Le relative risposte a tutte le richieste presentate entro il tempo utile indicato verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte .

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Le modalità e i tempi di presentazione della istanza di partecipazione , dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica (vd. All. M)

Tutte dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.

Le imprese compilano e presentano il **DGUE in formato elettronico documento unico di gara europea (DGUE)** , **redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.**

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*".
Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
N.B. Il termine accordato dalla stazione appaltante per il soccorso istruttorio è perentorio .

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

4.5. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale di gestione della gara telematica (https://montedoro.traspare.com)e/o qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti .
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, alternativamente, via fax al n. 0831727328 con raccomandata A/R, ovvero mediante posta elettronica certificata servizisociali@pec.comune.latiano.br.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. Finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi comunali nonchè:

- con la contribuzione parziale della Regione Puglia con i fondi del "Diritto allo studio";
- con la contribuzione delle famiglie relativamente alle tariffe a domanda individuale stabilite per il servizio di refezione scolastica.

4.7. Subappalto

Resta vietato all'I.A. sotto pena di risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione , la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale della cauzione, la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale di manodopera e/o totale o parziale del servizio oggetto della presente fornitura.

4.8. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 del Codice.
Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad 24.603,75 (euro ventiquattroseicentotre/75) e costituita, a scelta del concorrente:

- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- in **contanti**, con versamento presso la Tesoreria Comunale,
- con **assegno circolare**;
- con **fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile ;
- essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
- avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli artt. 103 e (nelle sole ipotesi ivi contemplate) 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato);

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% (duepercento) dell'importo complessivo dell'appalto, pari € 24.603,75 (euro ventiquattroseicentotre/75) e costituita, e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte della metà.

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Latiano.

Si precisa, altresì, che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta).

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 del Codice:
1) relativamente ai danni di esecuzione, di importo pari a quello stabilito dall'art del capitolato speciale;
2) relativamente alla RCT, per un massimale non inferiore a Euro 1.5000.000,00 ; relativamente alla RCO per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
La polizza RCT deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa RCT / RCO dovrà essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

6. CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:

a) Requisiti di idoneità professionale:

i. iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto e che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, ossia in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza.
Se cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. (ministero attivitò produttive) del 23/06/2004.

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:

i) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati 2015-2016-2017, un fatturato globale di € 1. 500.000,00 di cui € 700.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto.

ii) Bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 dell'impresa concorrente, depositati prima della data di pubblicazione del Bando, che non evidenzino perdite d'esercizio e che dall'ultimo bilancio approvato e depositato prima della data di pubblicazione del Bando della presente gara, risulti che il patrimonio netto aziendale non è inferiore al 10% dell'importo del fatturato globale realizzato nello stesso esercizio finanziario; in caso di RTI o Consorzio, tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti;

Si precisa che in caso di RTI o Consorzio:

- il fatturato globale e il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la capogruppo deve possedere almeno il 60% o almeno una delle imprese del consorzio e nella misura minima di almeno il 10% dalle altre imprese dell'RTI o del Consorzio.

- i requisiti di cui al punto ii) deve essere posseduto da tutte le imprese

c) Requisiti di capacità tecnica:

i. Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno uno per servizio di mensa scolastica che abbia comportato la somministrazione di almeno 63.000 pasti annui (requisito non frazionabile).

ii. possedere, entro 10 gg dalla notifica di aggiudicazione definitiva (pena la revoca), la disponibilità di uno stabilimento / cucina funzionante, ubicato ad una distanza non superiore a 30 minuti di percorso stradale dalla sede del Municipio (secondo fonte Google Maps) da impiegare quotidianamente per la eventuale preparazione dei pasti per le scuole primarie e per i celiaci e nella gestione come supporto/emergenza per tutto il periodo

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

contrattuale dotato di Autorizzazione Sanitaria/DIA Sanitaria intestata al concorrente, per l'attività di preparazione pasti riferita allo stabilimento/cucina che indichi anche l'idoneità di preparare pasti per celiaci in applicazione della DGR n° 90/2012.

I requisiti di cui alla lett. c) lett. i devono essere dimostrati attraverso dichiarazione ai sensi del DPR445/00 nella quale dovranno essere specificate precedenti gestioni di refezione scolastica avendo cura di menzionare durata, tipologia e modalità nonché soggetto committente . La dichiarazione dovrà contenere a sua volta una dichiarazione attestante che durante il periodo di gestione non vi sono state contestazioni.
In caso di raggruppamento il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Si precisa che in caso di RTI/Consorzio:

- ciascun componente il raggruppamento deve produrre l'elenco dei principali servizi prestati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari. **Il requisito di punta** (l'aver effettuato almeno un servizio di mensa scolastica che abbia comportato la somministrazione di almeno 63.000 pasti annui) **è infrazionabile e deve essere posseduto almeno dalla capogruppo**, o, in caso di consorzio, da una delle imprese.

ATTENZIONE - Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi

Il requisito di cui alla lettera a) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo:
1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
2. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.

I requisiti di cui alla lettera b), punto i) relativo al fatturato **e lettera c) punto i),** relativo ai servizi svolti, devono essere soddisfatti:

1. nel caso dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti devono essere posseduti nella misura minima del 6**0%** (sessantapercento) dall'impresa mandataria e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (diecipercento);

2. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) direttamente dal consorzio;

2.1. nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) (consorzi stabili) vengono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività] – cfr. sul punto determinazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1 – "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163."

Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario (vds. sentenza Consiglio di Stato sez III del 04.11.2015)

E' possibile l'avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).

E' ammesso l'avvalimento plurimo o frazionato ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese ausiliarie.

N.B.: L'istituto dell'avvalimento può operare solo se la messa a disposizione del requisito mancante non si risolve nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. È, invece, necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di garanzia. Se l'impegno dell'impresa ausiliaria risulta, al contrario, condizionato e meramente eventuale, (e, quindi, equivoco e non attuale) l'avvalimento non è idoneo a determinare il prestito del requisito mancante dell'impresa concorrente, con conseguente doverosa esclusione della concorrente dalla procedura di gara. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2016 n. 4630 Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4860)

6 bis. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016) sulla base dei parametri e sub-parametri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente disciplinare di gara.

Il punteggio sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio massimo attribuibile, l'aggiudicazione avverrà secondo i seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30
TOTALE	MAX PUNTI 100

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti se previsti.
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

Pi=Cai*Pa+Cbi*Pb+…..Cni*Pn
Dove

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Pi= punteggio concorrente i
Cai=coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
……..
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb= peso criterio di valutazione b;
……..
Pn=peso criterio di valutazione n.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla base dei seguenti elementi:

a) OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO :
30 PUNTI

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara. In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione.

Per l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:
P=RibOff*Pmax/RibMax
doveP= punteggio da assegnare
Pmax= Punteggio massimo da assegnare
RibOff= Ribasso Offerto
RibMaX = maggior ribasso d'asta offerto

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Egli dovrà, in particolare, nella determinazione del prezzo, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi, se esistono, i cd. "costi di sicurezza interni" che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica, a pena di esclusione.

I costi derivanti da " rischio specifico"dovranno essere specificati indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto , quale risulta applicando all'importo a base di di gara il ribasso offerto dalla ditta .

b) OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO
70 PUNTI così attribuiti :

L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione tecnica che descriva in maniera dettagliata l'organizzazione per l'esecuzione dell'appalto sulla base degli elementi di valutazione che di seguito si riportano:

A. PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO MAX 15 PUNTI

1. Descrizione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali del servizio ……..... **max punti 5**

2. Piano di formazione del personale …….……..... **max punti 3**

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

3. Tipologia, qualità e quantità delle attrezzature destinate al servizio oltre quelle presenti nella attuale cucina (miglioramento e/o sostituzioni con attrezzature efficienti e idonee)……. ……..**max punti 3**

4. Piano di pulizia**……...…….max punti 2**

5. Verifica della qualità delle prestazioni**……...….max punti 2**
punti 1 per ogni attività di monitoraggio del gradimento (questionario o altro) con cadenza:
- Una a metà servizio punti 1
- Una ulteriore a termine servizio annuale punti 2

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

B. PRODOTTI E SICUREZZA ALIMENTARE MAX 20 PUNTI

1. Redazione di un piano di qualità con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento e qualità degli alimenti (sistema di controllo adottati nei confronti dei fornitori**…….....max punti 5**

2. Impiego di derrate ortofrutticole freschi nella misura non inferiore al 50 % di quelle previste **……. max punti 5**

3. Utilizzo di prodotti biologici – dop – IGP – filiera corta……..… ……max punti 10
- Utilizzo di prodotti biologici ……..max punti 5
  (1 punto per ogni prodotto offerto)
- Utilizzo di prodotti DOP /IGP/filiera corta…..……..…… max punti 5
  (1 punto per ogni prodotto offerto)

C. PASTI TRASPORTATI MAX 25 PUNTI

1. Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, del centro di cottura autorizzato per l'attività di produzione di pasti veicolati, con una potenzialità pari ad almeno 450 pasti, ed anche di pasti per celiaci in applicazione della DGR n° 890/2012, entro la distanza massima di 30 minuti (trenta minuti) dalla sede del Municipio , calcolata sui risultati del sito: http://www.googlemaps.it.; i concorrenti devono specificare l'esatta indicazione del centro di cottura di cui disporranno (in caso di aggiudicazione), allegando un atto che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'appalto oppure indicare il titolo di proprietà o di fruizione. Per tale centro di cottura, che dovrà essere idoneo alla preparazione del numero di pasti giornaliero richiesto, saranno assegnati i punteggi riferiti ai seguenti elementi……**……...……...max 20 punti:**

- Adeguatezza strutturale centro di cottura ……..……max punti 10

- Modalità di gestione delle diete speciali in applicazione della DGR n° 890/2012…….……max punti 4

- Certificazioni aziendali del centro di cottura utilizzato per il presente appalto…….max 6 punti
  (2 punti per ogni certificato)

2. Mezzi di trasporto: indicazioni del numero e delle caratteristiche tecniche degli automezzi utilizzati per il trasporto dei pasti**…….……... max 2 punti**
(1 punto per ogni mezzo offerto)

3. Attrezzature e contenitori: indicazioni della tipologia, della quantità e delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e dei contenitori **……..……...max 3 punti**

D. PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE MAX 5 PUNTI

1. Servizi e proposte migliorative e/o integrative intese come ideazione di interventi innovativi che abbiano una reale attinenza con il servizio di ristorazione e con la tipologia di utenza cui è destinato (per es. riduzione imballaggi, utilizzo per il trasporto delle derrate di mezzi a basso impatto ambientale €uro 5 ecc.) . I servizi migliorativi e/o integrativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro e dettagliato con la previsione dei termini, tempi e modalità di attuazione tanto da poterne accertare la concretezza, l'utilità ed il grado di realizzabilità……..……..max 3 punti

2. Progetto di recupero del cibo non somministrato, destinato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"…….…… max 2 punti

E . Disponibilità a fornire giornalmente pasti gratuiti oltre quelli richiesti dal presente capitolato MAX 3 PUNTI

3 pasti ……..…… 1 punto
5 pasti ……..…… 2 punti
7 pasti ……..…… 3 punti

F. POSSESSO DEL RATING DI LEGALITA' ……..MAX 2 PUNTI

Possesso del certificato relativo al Rating di legalità dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato così suddiviso:
1 stelletta ……..…….. punti 1
Due stellette ……..…….. punti 1,5
Tre stellette ……..…….. punti 2
In caso di ATI il punteggio verrà assegnato sulla base della media aritmetica dei punteggi conseguita da ogni azienda partecipante all'ati. Nel caso di non possesso del rating di legalità verrà assegnato il punteggio pari a 0.

La relazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica

L'operatore economico dovrà dichiarare, adeguatamente motivando, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

I contenuti delle proposte vanno descritti in massimo di 36 facciate e per ogni facciata massimo 40 righe, oltre le quali la Commissione non esaminerà il contenuto. Le pagine devono essere numerate. Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficacie, sintetico e di utilizzare un carattere leggibile. In relazione a ciò si consiglia dimensione carattere 11.

Non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica un punteggio minimo di punti 42 (QUARANTADUE)

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

I coefficienti attraverso i quali si procederà alla assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base della media dei coefficienti , variabili, tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun Commissario , pertanto, esprimerà per ogni criterio previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1 e cioè :

Coefficiente attribuito	Giudizio sintetico proposto dal commissario Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

La valutazione delle offerte tecniche in relazione ai criteri e sub criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio discrezionale da parte dei componenti la Commissione .

I coefficienti variabili tra zero ed uno , da assegnare a ciascun criterio o sub criterio avente natura qualitativa sono determinati :

a) Attribuzione discrezionale , da parte di ogni commissario di coefficienti , variabili tra zero ed uno, alle proposte dei concorrenti ;
b) Determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
c) Trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le modalità e i tempi di presentazione dell'istanza di partecipazione , dell'offerta e della documentazione amministrativa sono disciplinati nell'allegato regolamento disciplinante la gestione della gara telematica vd. (Allegato M).

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)

TIMING DI GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	05/07/2019	Ore 13:00
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale dei documenti e per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica)	15/07/2019	Ore 13:00

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica , ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica , costituirà causa di esclusione.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

9. CONTENUTO DELLA " BUSTA AMMINISTRATIVA "

Nella "**busta amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Domanda di partecipazione (vds. modelli allegati sub. A, A1, A2, A3), in bollo firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituti l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.
In entrambi i casi l'istanza di partecipazione , le offerte e la documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico , nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato M) , dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito , da una delle ditte che lo compongono.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
2. indicare i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. di aver effettuato il sopralluogo dei mezzi con cui sarà espletato il servizio , come risulta dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
4. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Brindisi;
5. accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità (vds. allegato L) e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
6. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
8. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
9. **nel caso di consorzi di cooperative e artigiani** : dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
10. **nel caso di consorzi stabili** : dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
11. **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito** : allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
12. **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti** : allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
13. **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito** : indicare

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

a) **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** :

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarare la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009 : allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma

digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:

1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara , corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

II) Dichiarazione sostitutiva (vds. modello allegato sub. B) ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali.

III) Dichiarazione sostitutiva (vds. modelli allegati sub. C, C1b, C2, C3) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione :

A) Attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice, precisamente:

1. **Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.**

(Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice)

1. Di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento ……..……. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal ……. [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni: ……;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

1. **Di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale**, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ……..……. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal ……. [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni: ……; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4.

(Oppure)

1. **Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, giusto decreto ……..……. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal ……. [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ……..……. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal ……. [inserire riferimenti relativi all'autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l'ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni: ……; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. **L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.** L'esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia – D.lgs. n. 159/2011[1] (l'autocertificazione circa l'insussistenza delle

1 Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia: "1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1a).

N.B.: Come precisato dall'Anac con il comunicato del 26 ottobre 2016, l'art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.
La dichiarazione contenuta nel modello di DGUE non può, per come è formulata, essere riferita ai soggetti di cui al citato disposto normativo, i quali devono, quindi, essere espressamente indicati (sul punto vds. decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18-07-2016 – "Linee guida per la compilazione del DGUE", pag. 6).

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l'esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3**. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:**

---

tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater."

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B.: Come precisato dall'Anac con il comunicato del 26 ottobre 2016, per le società diverse da quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: 1) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai sensi degli artt. 2380-bis e ss. c.c, e monistico, di cui all'art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c. (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies e ss. c.c.).
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato

il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. (l'autocertificazione circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti – vds. modello allegato sub C1b). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell'impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell'anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell'impresa medesima (vds. modelli allegati sub C2 e C3).

Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.

Nell'ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Le cause di esclusione di cui ai punti 7 e 8 non operano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68.

11. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

11-bis) Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

11-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

12. Di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.

13. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice[2].

14. Che non sussistono nell'impresa le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

15.L'impresa non versa in nessun'altra causa di esclusione prevista dalla legge.

16. Attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:

2 Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

a) **opzione 1** □ : di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2 □: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3 □ : di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

b) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.

c) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.

d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.

f) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.

g) attesta di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi oggetto di appalto.

h) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE.

_____

_____

_____

IV) <u>In caso di ricorso all'istituto **dell'avvalimento**</u> **ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016** il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione :

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente e , attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria (vds. modello allegato sub. D);

b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici (vds. modello allegato sub. D1);

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (vds. mod. allegato sub. D1);

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (vds. mod. allegato sub. D1);

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice (vds. mod. allegato sub. D1);

f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

N.B.: sui requisiti contenutistici del contratto di avvalimento cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 23 del 04.11.2016 che in proposito ha stabilito che l'articolo 88 del d.P.R. 207 del 2010, per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare "in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico", non legittimi un'interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile.

V) A pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

VI)PASSOE rilasciato dall'A.N.A.C.in ottemperanza alla Deliberazione n. 111/12, previa registrazione on line al "servi zio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'in dicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

N.B.: E' illegittima l'esclusione di una ditta da una gara di appalto pubblico per servizi fondata sulla circostanza che l'impresa, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non era in possesso del "PASSOE", generato e inviato soltanto successivamente alla stazione appaltante. Di fatti, il codice dei contratti pubblici all'art. 6-bis non prevede il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione prescritto a pena di esclusione dalla procedimento di evidenza pubblica; né, peraltro, esso si configura come un elemento essenziale che possa incidere in maniera significativa sulla par condicio delle imprese che prendono parte alla gara. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 6 aprile 2016 n. 1682)

VII) Ricevuta del versamento della somma di € 140,00= (centoquaranta/00) a favore dell'A.N.A.C. (art. 2 della determinazione dell'A.V.C.P. del 21/12/2011) da effettuarsi con una delle seguenti modalità :

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

"contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

VIII) Documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 s.m. i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE. Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione . Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016**;**
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo " Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
In caso di ricorso all'avvalimento
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento .
Il concorrente per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B , alla parte III , alla parte IV, in relazione ai requisiti di avvalimento , e alla parte VI;
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 , comma 1 del Codice , sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga , verso il concorrente e verso la stazione appaltante , a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) Originale o copia autenticata del contratto di avvalimento firmato digitalmente , in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente , a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risporse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliaria

Il DGUE deve essere presentato :
- nel caso di raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, GEIE , da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate ;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

10. CONTENUTO DELLA " BUSTA TECNICA"

Nella "busta tecnica" deve essere contenuta, a **pena di esclusione dalla gara**, l'offerta tecnica che, sempre a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente , in calce, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione , le offerte e la documentazione richiesta nel bando /disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato M) dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

11. CONTENUTO DELLA " BUSTA ECONOMICA"

Nella busta " busta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, (vds. modello allegato sub. E), redatta in lingua italiana, contenente :

il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara; tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l'impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In ogni caso l'istanza di partecipazione , le offerte e la documentazione richiesta nel bando /disciplinare di gara dovranno essere caricate sul portale telematico, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nell'allegato regolamento (allegato M) dalla sola ditta mandataria o comunque, nel caso in cui il raggruppamento non sia ancora costituito, da una delle ditte che lo compongono.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali componenti interne dell'offerta per la esecuzione dei lavori A PENA DI ESCLUSIONE indicandone l'importo in cifre e in lettere e la percentuale di tale importo rispetto al corrispettivo dell'appalto desunto dall'applicazione del ribasso offerto dalla ditta. . Egli dovrà, in particolare, nella determinazione della percentuale di ribasso, tenere conto di ogni costo connesso o derivante dai lavori, compresi i costi della manodopera e i cd. "costi di sicurezza interni" che dovranno essere specificamente indicati nell'offerta economica.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE / SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

12.1. Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc, procederà alla verifica della documentazione amministrativa ; in particolare provvederà:

a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell'allegata documentazione;

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 1, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alla dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.

f) ad attivare la procedura eventuale di soccorso istruttorio;

g) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP procede, inoltre, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti che risultano non essere in possesso dei suddetti requisiti o all'attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice laddove ne ricorrano i presupposti.

La data della prima seduta pubblica è fissata , in modalità telematica, per il :

Giorno	giovedì	Data:	18	luglio	2019	Ore :	10:00		

Presso la sede della stazione appaltante e vi potranno partecipare i legali rappresentanti /procuratori delle imprese interessate oppure munite di specifica delega.

12.2 Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata , dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri , esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 , comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante . La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, eventualmente, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente , nella sezione " Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti , ai sensi dell'art. 29 , comma 1 del Codice.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

12.3. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, attribuzione dei punteggi ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.

La commissione giudicatrice, procede alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica applicando i criteri meglio indicati nel precedente punto 7 e alla successiva lettura dell'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi; effettua poi il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige , infine , la graduatoria dei concorrenti. .

Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, in caso di offerte uguali la stazione appaltante deve procedere all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, anche laddove non siano presenti alla seduta tutte le imprese concorrenti. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, è possibile procedere con il sorteggio fra le offerte uguali (cfr. Tar Puglia Lecce, sez. II, sentenza n. 2073 del 1° agosto 2014; cfr. anche pareri A.N.A.C. nn. 133/2009 e 102/2012).

All'esito delle operazioni di gara di cui sopra, la commissione determina la formazione della graduatoria finale dei concorrenti , sommando, concorrente per concorrente, i risultati parziali ottenuti sull'offerta tecnica qualitativa - - e sull'offerta economica quantitativa in applicazione dei criteri su esposti, e procede a formulare la proposta di aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 , comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici , l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nel codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare , tempestivamente al RUP che procederà, sempre , ai sensi dell'art. 76, comma 5 , lett. b) del Codice a comunicare i casi di esclusione per :

- mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nelle documentazioni amministrative e/o tecnica;

- presentazioni di offerte parziali , plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), b) e c) del codice , in quanto non rispettano i documenti di gara , ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili , ai sensi dell'art. 59 , comma 4 lett. a) , b) e c) del Codice.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici , l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà , sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse .

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomale , si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse . Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione , per iscritto delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quandici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con eventuale supporto della Commisiione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente .Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili.

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42

12.4 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale- formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta , chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'Organo preposto ai fini dei successivi adempimenti .
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idoneain relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 , comma 5 codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e art. 33 , comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione , alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà quindi, al secondo graduarto procedendo altresì , alle verifiche nei termini sopra indicati.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia , fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del codice , la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente alla stipula del contratto, agli altri concorrenti , verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 del codice .
Il contratto è soggetto agli obbligji in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali , gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

12.5 Altre informazioni

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti da questa stazione appaltante.
La stipula avrà luogo entro 60 gg dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 , comma 8 del Codice, salvo il differimento eventualmente concordato con l'aggiudicatario.
La stazione appaltante potrà richiedere la esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del Codice .
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali , gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
All'atto della stiplulazione del contratto , l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale , secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del codice.

La stazione appaltante si riserva di non procedere , nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del Codice all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo .
La stazione appaltante si riserva altresì di procedere in autotutela alla revoca/annullamento della procedura pewr sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
La stazione appaltante si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 , comma 4 del codice per 180 gg. dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Per quanto no espressamente previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia .

13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Brindisi, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e , per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Latiano04.06.2019

Il Responsabile del procedimento di gara

Dott.ssa Lucia Errico

Protocollo Interno n. 0005829/2019 del 04/06/2019 13:40:42